



**Area: Funzioni Generali**  
**Settore: Funzioni Regionali Delegate**  
**C.d.R.: Protezione Civile**  
**Servizio: Protezione Civile**  
**Unità Operativa: -**  
**Ufficio: Attività produttive**

## **DECRETO DEL PRESIDENTE**

**Decreto n. 44 del 11/03/2025**

**Treviso, 11/03/2025**

**Oggetto: DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI - ADEMPIMENTI ANNO 2025. APPROVAZIONE REGOLE PER LA RACCOLTA IN PIANURA E NELL'AREA DEL MONTELLO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO.**

### **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Premesso che:

- con L.R. 19.8.1996, n. 23 e s.m.i., “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, la Regione Veneto ha provveduto a disciplinare la materia in oggetto, delegando le Comunità Montane per il territorio di propria competenza, e le Province per il rimanente territorio, agli adempimenti relativi al rilascio di autorizzazioni e permessi;
- a partire dall'anno 2012 gli adempimenti a carico delle Province sono ulteriormente variati a seguito dell'approvazione, da parte della Regione Veneto, di nuove norme che hanno integrato e modificato la L.R. n. 23/1996;
- in particolare, con la L.R. n. 7 del 31 gennaio 2012, sono state introdotte importanti modifiche amministrative, quali la sostituzione del tesserino e del permesso con un unico titolo per la raccolta (ricevuta di versamento di un contributo), l'aumento e la differenziazione delle sanzioni amministrative, l'aumento del limite quantitativo massimo giornaliero di funghi che si possono raccogliere (ora pari a 3 kg per persona), la modifica delle disposizioni relative alle modalità di utilizzo delle risorse introitate;
- inoltre, altre significative modifiche consistono nell'ampliamento del potere regolamentare degli Enti delegati, che in particolare ora riguarda la possibilità:
  - di determinare le modalità e gli importi dei versamenti per la raccolta dei funghi;
  - di individuare altre categorie di soggetti, oltre a quelli definiti dalla normativa, che possono essere esentate dal pagamento;
  - di determinare le giornate in cui è possibile la raccolta dei funghi;
  - di definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale, nelle quali vietare la raccolta dei funghi, oltre a quelle già indicate nella legge;
- come indicato dal portale regionale in materia di raccolta funghi, la raccolta risulta vietata nelle zone di competenza dell'Ente Parco del Sile nei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso e Veduggio;





- con la DGR n. 739 del 2.5.2012, la Regione Veneto ha poi emanato le disposizioni esecutive di attuazione della predetta L.R. n. 7/2012, chiarendo, in particolare, i principali aspetti connessi ai nuovi adempimenti a carico degli Enti delegati e disponendo contestualmente, all'art. 4, di prevedere che “gli enti preposti possono determinare con proprio provvedimento ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta funghi oltre a quelle individuate dall'art. 5”;

Preso atto:

a) che con deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del 26.08.2013 è stata introdotta una specifica regolamentazione per l'area del Montello (Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello) che, richiamata altresì la successiva deliberazione di Giunta provinciale n. 145/63829 del 26.7.2016, si ritiene di confermare con il presente atto, secondo le seguenti disposizioni amministrative:

I. I proprietari di fondi ricompresi nell'area del Montello potranno, come peraltro previsto dalla vigente normativa, raccogliere funghi all'interno del proprio fondo senza alcun permesso (art. 2, comma 3, L.R. n. 23/1996), senza limitazione di peso (art. 3, comma 6, L.R. n. 23/1996) e in qualsiasi giorno della settimana (punto 2 DGR n. 739/2012). All'interno dei fondi privati la raccolta è vietata a tutti gli altri raccoglitori (art. 5, comma 2, L.R. n. 23/1996, punto 4 DGR n. 739/2012), fatta eccezione per quelli specificatamente autorizzati dallo stesso proprietario o avente causa. I proprietari possono far valere tale diritto in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza di terzi tale volontà;

II. I residenti dei 5 Comuni compresi nell'area del Montello (Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello) potranno raccogliere funghi, con limiti quantitativi di cui all'art. 3 della L.R. n. 23/1996 e al punto 3 della DGR n. 739/2012, in tutta l'area nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana, previo versamento di un contributo, salvo i divieti di cui all'art. 5 della L.R. n. 23/1996 o nei fondi privati ove vi sia espressa manifestazione di divieto di raccolta da parte dei proprietari, come previsto dal punto 4 dell'allegato A della DGR n. 739/2012;

III. La ricevuta di versamento del contributo di cui al precedente alinea, costituisce titolo per la raccolta, senza ulteriori adempimenti e, in caso di accertamento, dovrà essere presentata unitamente a un documento d'identità in corso di validità;

IV. In tutta l'area del Montello, salvo che per le categorie di persone indicate nei punti I e II e per i soggetti portatori di handicap (che ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/1996 sono anche esentati dal pagamento), la raccolta dei funghi è vietata;

b) che le disposizioni sopra illustrate sono funzionali alla necessità di:

- tutelare un habitat di interesse comunitario, caratterizzato da una rilevante biodiversità vegetale e animale e da molteplici peculiarità sul piano paesaggistico, ambientale, ecologico e naturalistico;
- limitare gli effetti dovuti all'accesso dei numerosissimi raccoglitori di funghi che si recano sul Montello durante il periodo autunnale, provocando un impatto rilevante, non solo di tipo ambientale ed ecologico, ma anche in termini di sicurezza sul territorio e sulla circolazione stradale;
- tutelare le proprietà private, che interessano gran parte della superficie del Montello,





dalle intrusioni ad opera dei raccoglitori di funghi, al fine anche di contenere i conseguenti disordini e litigi tra residenti e raccoglitori;

c) che con deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 21.03.2024, notificata a questo Ente con comunicazione prot. n. 8623 del 22.05.2024, sono stati fissati i limiti del contributo per la raccolta dei funghi dovuto agli Enti competenti previsti dalla L.R. n. 23/1996, indicando gli importi minimi e massimi da applicare quali di seguito riportati:

		min	max
Giornaliero	euro	5,00	12,00
Settimanale	euro	10,00	50,00
Mensile	euro	25,00	100,00
Annuale	euro	75,00	200,00

Ritenuto pertanto necessario stabilire per l'anno corrente gli importi del contributo per la raccolta funghi, valevole nelle aree di competenza di questo Ente (con esclusione dei territori ricompresi nell'ambito delle Comunità Montane, che hanno un proprio potere regolamentare) determinandoli con riferimento al minimo consentito per ciascuna tipologia;

Vista la L.R. n. 23 del 19.8.1996 e s.m.i., "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;

Richiamato per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti,

### **DECRETA**

1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2) di prendere atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n. 23 del 19.8.1996 e s.m.i., le competenze connesse al versamento del contributo quale titolo per la raccolta dei funghi epigei sono ripartite, all'interno del territorio provinciale, come di seguito indicato:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO, per il territorio comprendente i Comuni elencati nel prospetto che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- UNIONE MONTANA DEL GRAPPA, per il territorio comprendente i Comuni elencati nel prospetto che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e





sostanziale;

- UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE, per il territorio comprendente i Comuni elencati nel prospetto che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- UNIONE MONTANA FELTRINA per il territorio comprendente il Comune elencato nel prospetto che si allega al presente provvedimento per per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di approvare, per l'anno 2025, per la raccolta dei funghi nell'ambito territoriale del Montello - così come individuato nella tavola cartografica "Delimitazione ambito territoriale zona del Montello" e nella relativa legenda, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento - le seguenti disposizioni amministrative:

I. I proprietari di fondi ricompresi nell'area del Montello potranno, come peraltro previsto dalla vigente normativa, raccogliere funghi all'interno del proprio fondo senza alcun permesso (art. 2, comma 3, L.R. n. 23/1996), senza limitazione di peso (art. 3, comma 6, L.R. n. 23/1996) e in qualsiasi giorno della settimana (punto 2 DGR n. 739/2012). All'interno dei fondi privati la raccolta è vietata a tutti gli altri raccoglitori (art. 5, comma 2, L.R. n. 23/1996, punto 4 DGR n. 739/2012), fatta eccezione per quelli specificatamente autorizzati dallo stesso proprietario o avente causa.

I proprietari possono far valere tale diritto in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza di terzi tale volontà;

II. I residenti dei 5 Comuni compresi nell'area del Montello (Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello) potranno raccogliere funghi, con limiti quantitativi di cui all'art. 3 della L.R. n. 23/1996 e al punto 3 della DGR n. 739/2012, in tutta l'area nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana, previo versamento di un contributo di euro 5,00 a titolo di permesso giornaliero (valido per il giorno di raccolta indicato in causale o, in assenza di indicazioni precise, per il giorno del pagamento), di euro 10,00 a titolo di permesso settimanale (valido per 7 giorni dalla data del pagamento), di euro 25,00 a titolo di permesso mensile (valido per 30 giorni dalla data del pagamento) o di euro 75,00 (valido dalla data del pagamento al 31/12/2025) a titolo di permesso annuale, salvo i divieti di cui all'art. 5 della L.R. n. 23/1996 o nei fondi privati ove vi sia espressa manifestazione di divieto di raccolta da parte dei proprietari, come previsto dal punto 4 dell'allegato A della DGR n. 739/2012. Il contributo per il permesso giornaliero, settimanale, mensile o annuale dovrà essere versato, specificando come causale "Nome - Cognome - Titolo per la raccolta funghi nell'Area del Montello \_\_\_\_\_" (indicando il giorno di raccolta solo in caso di permesso giornaliero):

- a) a mezzo bonifico tramite istituti bancari a favore della Tesoreria provinciale - Coordinate bancarie del Tesoriere: UNICREDIT S.P.A. - Piazzetta Aldo Moro, 3 - 31100 - Treviso. Cod. IBAN: IT02A0200812011000040435241. Cod. Swift: UNCRITM1A11 (utilizzabile per bonifici dall'estero);
- b) mediante versamento in contanti al Tesoriere provinciale presso le agenzie Unicredit della Provincia di Treviso, sullo stesso conto corrente sopra indicato;
- c) mediante pagoPa al link che sarà riportato nel sito "Provincia di Treviso";

III. La ricevuta di versamento del contributo di cui al precedente alinea, costituisce titolo





per la raccolta, senza ulteriori adempimenti e, in caso di accertamento, dovrà essere presentata unitamente a un documento d'identità in corso di validità;

IV. In tutta l'area del Montello, salvo che per le categorie di persone indicate nei punti I e II e per i soggetti portatori di handicap (che ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/1996 sono anche esentati dal pagamento), la raccolta dei funghi è vietata;

4) di approvare, per l'anno 2025, nel restante territorio di pianura di competenza di questa Amministrazione Provinciale, le seguenti disposizioni amministrative:

- di esentare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/1996 e s.m.i., dal versamento del contributo previsto al comma 1 del medesimo articolo i residenti nell'ambito territoriale della provincia di Treviso nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- di dare atto che, il contributo annuale per il permesso di raccolta funghi per i non residenti in provincia di Treviso ammonta ad euro 5,00 a titolo di permesso giornaliero (valido per il giorno di raccolta indicato in causale o, in assenza di indicazioni precise, per il giorno del pagamento), di euro 10,00 a titolo di permesso settimanale (valido per 7 giorni dalla data del pagamento), di euro 25,00 a titolo di permesso mensile (valido per 30 giorni dalla data del pagamento) o di euro 75,00 (valido dalla data del pagamento al 31.12.2025) a titolo di permesso annuale, salvo i divieti di cui all'art. 5 della L.R. n. 23/1996 o nei fondi privati ove vi sia espressa manifestazione di divieto di raccolta da parte dei proprietari, come previsto dal punto 4 dell'allegato A della DGR n. 739/2012. Il contributo per il permesso giornaliero, settimanale, mensile o annuale dovrà essere versato, specificando come causale "Nome - Cognome - Titolo per la raccolta funghi nell'Area del Montello \_\_\_\_\_" (indicando il giorno di raccolta solo in caso di permesso giornaliero):
  - a) a mezzo bonifico tramite istituti bancari a favore della Tesoreria provinciale - Coordinate bancarie del Tesoriere: UNICREDIT S.P.A. - Piazzetta Aldo Moro, 3 31100 - Treviso. Cod. IBAN: IT02A0200812011000040435241. Cod. Swift: UNCRITM1A11 (utilizzabile per bonifici dall'estero);
  - b) mediante versamento in contanti al Tesoriere provinciale presso le agenzie Unicredit della Provincia di Treviso, sullo stesso conto corrente sopra indicato e con la medesima causale;
  - c) mediante pagoPa al link che sarà riportato nel sito "Provincia di Treviso";
- la ricevuta di versamento del contributo di cui al precedente alinea, costituisce titolo per la raccolta, senza ulteriori adempimenti e, in caso di accertamento, dovrà essere presentata unitamente a un documento d'identità in corso di validità;
- le giornate nelle quali è consentita la raccolta sono martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali;

5) di prendere atto che, come indicato dal portale regionale in materia di raccolta funghi, la raccolta risulta vietata nelle zone di competenza dell'Ente Parco del Sile nei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso e Veduggio;





6) di dare atto che le somme versate a questo Ente per i permessi di raccolta funghi saranno introitate nel Capitolo di entrata n. 100602 del bilancio 2025;

7) di dare atto che l'adozione del presente decreto comporta una spesa di euro 56,42.= IVA compresa, per la stampa di n. 500 (cinquecento) pieghevoli informativi, con stampa a colori, sulle modalità di raccolta dei funghi;

8) di comunicare il presente atto alla Regione Veneto in quanto Amministrazione delegante della gestione raccolta funghi ex L.R. n. 23/1996.

**IL PRESIDENTE**  
**MARCON STEFANO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

